



Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, N. n. 5

Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40 quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 23 Febbraio 2010)

um:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;5

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.

Art. 2

(Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici)

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:
 - a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
 - b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
 - c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
 - d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
 - e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
 - f) un locale ristoro con la possibilità di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;
 - g) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.
2. I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.
3. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.
4. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con, relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

5. Nei casi in cui la zona non è servita da pubblica fognatura, gli scarichi sono trattati mediante adeguato impianto di smaltimento delle acque reflue, fosse settiche o sistemi alternativi in funzione della presenza a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio.

Art. 3

(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici)

1. I locali adibiti al pernottamento hanno:
 - a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;
 - b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;
 - c) una permanente aerazione naturale o meccanica;
 - d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.
2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.
3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:
 - a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - b) un w.c. con lavabo, accessibile ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;
 - c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;
 - d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non la consentano;
 - e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.
4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:
 - a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;
 - b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;
 - c) una doccia.
5. I locali adibiti a cucina hanno:
 - a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;
 - b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;
 - d) un doppio lavello con acqua calda e fredda;
 - e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;
 - f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.
6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:
 - a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;
 - b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;
 - c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.
7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

Art. 4

(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici)

1. I locali adibiti a pernottamento hanno:
 - a) un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri;
 - b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 7 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 8 metri cubi per persona se si tratta di camere;
 - c) una permanente aerazione naturale o meccanica;
 - d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali.
2. Almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.
3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:
 - a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - b) due w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;
 - c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento;
 - d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili;
 - e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.
4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:
 - a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;
 - b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;
 - c) una doccia.
5. I locali adibiti a cucina hanno:
 - a) un'altezza non inferiore a 2,40 metri;
 - b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;
 - d) doppio lavello con acqua calda e fredda;
 - e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;
 - f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.
6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:
 - a) una superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;
 - b) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento.
7. I locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

Art. 5

(Periodi di apertura)

1. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al comune e alla provincia competenti per territorio.

Art. 6

(Norma di prima applicazione)

1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro cinque anni, a renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia



Serie Ordinaria - Venerdì 15 aprile 2011



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2011 - n. IX/1538

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994, in ordine al progetto definitivo dei lavori di adeguamento sistem. ACC e TWA Unità logistiche ENAV s.p.a. - Aeroporto di Milano Linate - Comune di Feschiera Borromeo (MI) 2

Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2011 - n. IX/1540

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994, in ordine al progetto definitivo dei lavori di realizzazione di due tettoie per il ricovero mezzi e carico batterie presso gli hangar 3 e 4 del settore Ovest - A.T.A. aeroporto di Linate, Comune di Milano (MI) 5

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 5 aprile 2011 - n. 3094

Direzione centrale Programmazione Integrata - Preleva dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti - del bilancio di previsione 2011 e del relativo documento tecnico di accompagnamento - Sede provvedimento 8

Decreto dirigente unità organizzativa 30 marzo 2011 - n. 2847

Presidenza - Sede Territoriale Fovio - T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Riconoscimento di antico diritto, sanatoria e subingresso nella concessione di grande derivazione dal torrente Agogna in Comune di Olevano Lomellina, tramite la chiesa di Campoestro, per uso irriguo, Concessionari: Signorelli Giuseppe, Ferrari Giovanni Carlo, Giorda Darlo, Giorda Susanna, Secino Fierro e Secino Paolo, Pratica n. PV D/348 12

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 28 marzo 2011 - n. 2740

Assegnazione di contributi straordinari per la realizzazione di opere di edilizia scolastica indifferibili ed urgenti - l.r. 6 agosto 2007, n. 19 per euro 657.964,00 a favore degli enti beneficiari elencati, a valere sul capitolo 2.3.0.3.278.5459 - Bilancio anno 2011 17

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 11 aprile 2011 - n. 3278

Approvazione dell'e modalità di selezione all'elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici (ex art. 40 bis l.r. 15/2007) 19

D.G. Commercio, turismo e servizi

Decreto dirigente struttura 5 aprile 2011 - n. 3131

Aggiornamento dell'Albo Regionale delle associazioni Pro Loco ai sensi della l.r. 16 luglio 2007 n. 15 24

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente struttura 5 aprile 2011 - n. 3093

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Provincia di Cremona, Declassificazione di strada comunale SS PP n. 35 - 90 - 91 - trattiviari e classificazione di strada provinciale SS, PP, n. 35 - 90 e S.P. CR ex S.S. 472 tratti vari 47

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente unità organizzativa 6 aprile 2011 - n. 3162

Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della messa in sicurezza della falda come riportato nel progetto operativo di bonifica, presentato dalla società Cromoplastica International s.p.a. con sede nel comune di Verdello (BG), e contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi in comune di Verdello (BG) 48

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 11 aprile 2011 - n. 3278

Approvazione delle modalità di iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici (ex art. 40 bis l.n. 15/2007)

L DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTISTICA E ATTIVITA' DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», disciplina anche le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare:

- Sezione I «Strutture Alpinistiche»;
- Sezione VI «Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere»;

Richiamata la legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che:

- all'articolo 1 «Obiettivi» persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia, del contesto territoriale e prevede, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere e sostenere in coerenza con la legislazione regionale e gli orientamenti comunitari: il consolidamento e l'innovazione del tessuto produttivo; l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali; l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento del rapporto imprenditori e pubblica amministrazione;

- all'art. 2 «Strumenti» individua fra gli strumenti di attuazione forme di agevolazione come contributi e ogni altra forma di intervento finanziario destinata a sostenere gli investimenti in infrastrutture e la qualificazione dei servizi; promuovere e sostenere l'innovazione attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie e l'interazione con i settori tradizionali;

Dato atto del regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 5 «Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 40 quinquies della l.n. 15 del 16 luglio 2007»;

Rilevato che la delibera del Consiglio regionale del 28 settembre 2010 n. IX/56 approva il «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura», e letto in particolare l'Allegato relativo ai «territori della Lombardia» nel quale sono definite le linee di intervento comuni sulla «Montagna lombarda» con l'esplicitazione dei temi legati alla qualificazione dei rifugi alpini, che sono attuati attraverso l'Azione 1 «Qualificazione della ricettività in quota» del Obiettivo Operativo 6.7.1 «Interventi e progetti per incrementare l'attività turistica della montagna lombarda nelle diverse stagioni dell'anno»;

Dato atto che la delibera di giunta regionale del 29 dicembre 2010 n. IX/1184 approva le modalità per la concessione dei contributi alle Strutture Alpinistiche - «Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, bivacchi fissi» - ai sensi dell'art. 40 quater della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15.

Visto l'art. 40 bis della legge regionale n. 15/2007 che istituisce l'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici (art. 36 comma 1) e Escursionistici (art. 38 comma 2);

Ritenuto quindi opportuno individuare le modalità operative per l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, attraverso procedura informatica on-line in grado di rilevare le caratteristiche fisologiche, strutturali ed i servizi disponibili per gli utenti;

Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, le modalità operative per l'iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto che successive modifiche ed integrazioni saranno indicate direttamente dalla Unità Organizzativa competente in materia di rifugi;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. Di approvare le modalità operative di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, di cui all'Allegato «A», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che successive modifiche ed integrazioni saranno indicate direttamente dall'Unità Organizzativa competente in materia di rifugi.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e relativo Allegato «A», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente del d.u.o.
Marcello Lenzi

Modalità di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici.

Accesso al servizio

I proprietari o, in alternativa i gestori di rifugi alpinistici (art. 36 comma 1) ed escursionistici (art. 36 comma 1) sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita sezione dell'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici così come previsto dall'art. 40 bis della L. 15/2007.

È necessario collegarsi al seguente indirizzo internet:

www.rifugi.servizi.it

compilata una scheda online attraverso cui sarà necessario registrarsi fornendo i dati richiesti nel modulo.

In fase di registrazione dovrà essere indicata una **username** ed una **password** che il soggetto custodirà per i successivi accessi e per gli aggiornamenti da effettuare periodicamente (ad es. i periodi di chiusura annuali).

Compilazione

È necessaria la compilazione di tutte le parti della scheda (ad eccezione dei soli campi non di pertinenza) e lasciare il consenso al trattamento dei dati per le finalità istituzionali (ai sensi art. 13 d.lgs. 196/2003).

Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti consultando le pagine dedicate ai rifugi presenti nel sito di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, selezionando «settori e politiche» e quindi «Sport e Giovani», oppure direttamente dallo sito utilizzato per l'iscrizione online www.rifugi.servizi.it.

Segnalazione di anomalie o problemi possono essere inviate alla casella di posta elettronica rifug@regione.lombardia.it oppure telefonicamente al n. 02-67652316.

Tempistica 2011

Per tutti i rifugi esistenti l'inserimento delle domande di iscrizione online e l'invio cartaceo dovrà avvenire **tra il 18 aprile 2011 ed il 31 maggio 2011**.

Validazione domande ed invio cartaceo

Una volta che si è sicuri che sono state indicate correttamente tutte le informazioni previste è possibile validare definitivamente la scheda cliccando sul tasto di invio per la trasmissione a Regione Lombardia. In questa fase l'applicativo rilascerà un codice univoco del rifugio e sarà possibile stampare tutta la scheda cartacea che dovrà essere **firmata su ogni pagina dal gestore e dal proprietario** del rifugio unitamente alle fotocopie dei documenti di riconoscimento di **entrambi i soggetti** firmatari. Se gestore e/o proprietario sono persone giuridiche la firma deve essere apposta dal legale rappresentante a legare una copia del documento di riconoscimento oltre a documentazione attestante il ruolo di legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva.

Tutta la documentazione deve essere poi inviata per posta raccomandata a/r a:

Regione Lombardia, D.G. Sport e Giovani
U.O. Implantsistica e Attività della Montagna
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

oppure consegnata a mano presso i protocolli federati delle sedi territoriali di Spazio Regione.

L'invio per posta o la consegna a mano devono avvenire entro il 31 maggio 2011.

Istruttoria

Successivamente l'Unità Organizzativa Impiantistica e Attività della Montagna svolgerà una attività istruttoria per verificare la completezza delle informazioni inviate e la coerenza con le disposizioni previste, anche attraverso il supporto di Assorifugi (Associazione Gestori Rifugi Alpinistici ed Escursionistici della Lombardia), del CAI (Club Alpino Italiano) Lombardia nonché interfacciando le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali di pertinenza e i diretti interessati. Potranno essere iscritti anche rifugi che non soddisfano tutti i requisiti di legge, nella more dell'adeguamento entro un arco di tempo che verrà indicato dall'ufficio competente regionale.

Benefici per gli iscritti

I rifugi che supereranno l'istruttoria sono inseriti nell'elenco regionale e potranno utilizzare la denominazione di «Rifugio Alpinistico» e «Rifugio Escursionistico». Inoltre, potranno beneficiare delle iniziative a favore del settore:

- cambio ad ottenere il Marchio di riconoscimento e qualità dei rifugi (da istituire nel corso del 2012).
- Presentare domande di contributo e domande per finanziamenti.
- partecipazione a corsi di formazione del Sistema regionale.
- essere inseriti in iniziative di comunicazione regionali.
- azioni di promozione come ad esempio sito internet regionale, brochure, cartine, feste, ecc. e partecipare altre forme dirette ed indirette di pubblicità.
- partecipare a progetti e altri bandi regionali.

Comunicazioni agli iscritti

Gli indirizzi mail o fax dei gestori e dei proprietari dei rifugi inseriti nell'elenco regionale di rifugi saranno utilizzati dalla Unità Organizzativa competente per l'invio di comunicazioni riguardanti gli adempimenti (aggiornamenti periodici delle informazioni), le scadenze e le altre iniziative regionali dalle tematiche pertinenti rifugi.

In caso di mancata iscrizione

I rifugi che non risulteranno inseriti nell'elenco regionale ossia a non poter utilizzare la denominazione di «rifugio alpinistico» o «rifugio escursionistico», del marchio (di riconoscimento e qualità) e non potranno beneficiare di tutte le iniziative regionali a favore ed a

tutela del settore inoltre, saranno obbligati alla schedatura del e presenza (invio dati alle prefetture ai sensi del art. 109 del Testo Unico 773/1931) così come è previsto per le strutture ricettive a bergamasche.

L'uso improprio della denominazione di rifugio può comportare una sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 49, commi 3, 6, 7 della L. 15/2007.

Pubblicazione elenchi

Periodicamente Regione Lombardia provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco dei Rifugi alpini ed escursionistici. All'interno del sito internet regionale della Direzione Generale Sport e Giovani dedicato ai rifugi sarà possibile consultare l'elenco periodicamente aggiornato.

Monitoraggio flussi ISTAT

Per tutti i rifugi rimane valido l'obbligo della rilevazione ISTAT «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi» secondo le modalità operative indicate dagli enti periferici competenti (Province). Informazioni sul sito:

<http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/turismo/>

Aggiornamenti

È previsto l'aggiornamento della informazione legata al periodo di apertura annuale secondo le modalità che verranno stabilite dalla competente ufficio regionale e che verranno comunicate via mail o fax a tutti gli iscritti e rese pubblicate sui siti internet regionali.

In caso di effettiva e motivata necessità, modifiche ed integrazioni alle informazioni inviate e validate potranno essere apportate attraverso l'applicazione on-line previa specifica richiesta di abilitazione da far pervenire ai riferimenti indicati sopra nel paragrafo «compilazione».

Nuove iscrizioni sono comunque possibili durante tutto l'arco dell'anno.

Si riportano stralci (non esaustivi) della principale normativa regionale utile per avere il quadro delle disposizioni relative ai rifugi ed alle strutture alpinistiche:

- Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
- Regolamento Regionale n.5 del 2010
- Delibera di Giunta regionale 1184 del 29 dicembre 2010

I testi integrali della normativa indicata sono consultabili sul sito www.regione.lombardia.it all'interno della sezione denominata «leggi».

Legge Regionale n. 15 del 16 luglio 2007 (coordinata con la L.R. 2/2009)

(disponibile sul sito della Regione Lombardia nella sezione «Leggi»)

Art. 37 - Tipologia

I rifugi ALPINISTICI ed i rifugi ESCURSIONISTICI rientrano nelle attività ricettive NON a bergamasche e fanno parte delle Strutture Alpinistiche assieme ai bivvazioni e alla viabilità alpina.

Art. 38 Definizioni

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee ferroviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico o con impianti di trasporto pubblico.

Art. 39 Gestori e custodi del rifugio

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accertata che la persona abbia conoscenza della zona, dell'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o associante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

Art. 40 Caratteristiche funzionali dei rifugi

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento dagli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con impianti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento.

Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
- b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionali alla capacità ricettiva;
- e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

54 - Circolare n. 15 - Venezia 15 aprile 2011

- f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpine-speleologica o della protezione civile provinciale;
- g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per i gestore.

Art. 40 bis - Elenco regionale dei rifugi

1. È l'Istituto regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.
3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 40 quater - Agevolazioni e finanziamenti

La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile ...

Art. 40 quinquies - Regolamento di attuazione

Con regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici (Regolamento Regionale n. 5 del 15 febbraio 2010).

Art. 46 - Denuncia di inizio attività

1. Le attività ricettive non alberghiere (Rifugi alpinistici e Rifugi Escursionistici) sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La denuncia è presentata al Comune corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dell'edificio e deve essere inviata alla Provincia competente.
3. Il Comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione.

Art. 47 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.
2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.
3. ...
4. I prezzi dei servizi devono essere denunciati al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.
- 4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere recati, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

Art. 48 - Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

1. Il titolare delle strutture che intende procedere a la cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune.

Art. 49 Vigilanza e sanzioni.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.
2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.
3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.
4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.
6. In caso di reiterate violazioni le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.
7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

Regolamento Regionale n.5 del 15 febbraio 2010

(disponibile sul sito della Regione Lombardia nella sezione «leggi»)

Si rimanda alla attenta lettura del testo completo del regolamento n.5/2010

Gli articoli

Art. 2 - Requisiti minimi comuni ai rifugi alpini e escursionistici.

Art. 3 - Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpini.

Art. 4 - Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici.

sono immediatamente **obbligatori per tutti i nuovi rifugi.**

Per i rifugi esistenti gli art. 2, 3, 4 devono essere soddisfatti entro il 23 febbraio 2015.

Per tutti i rifugi nuovi ed esistenti è immediatamente obbligatorio il rispetto dell'articolo 5:

Art. 5 - Periodi di apertura

1 I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia competenti per territorio.

Delibera di Giunta regionale n. 1184 del 29 dicembre 2010

(BURL n. 2 serie ordinaria del 10 gennaio 2011)



Si rimanda integralmente alla lettura dell'allegato A che contiene i **criteri per la concessione di contributi** alle strutture alpinistiche (art. 40 quater della L. 15/2007).


In particolare si evidenzia che **per poter accedere ai contributi** ed alle altre iniziative regionali i rifugi alpinistici ed escursionistici di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 38 previste dalla L.R. 16 luglio 2007 n°15, **devono essere inseriti o in corso di iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici o Escursionistici** (ai sensi dell'art. 40 bis).

Luca Pigazzini

Da: letizia_vettorato@regione.lombardia.it per conto di rifugi@regione.lombardia.it
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 11.14
Oggetto: In: Modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei rifugi alpinistici ed escursionistici

Allegati: BURL Elenco Rifugi.pdf; RR5_2010.pdf

 
BURL Elenco Rifugi.pdf (239 KB...)
RR5_2010.pdf (10 KB)



Oggetto : Modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei rifugi alpinistici ed escursionistici

Ho il piacere di comunicarvi che, dopo un approfondito lavoro di confronto con i referenti del Club Alpino Italiano Regione Lombardia e con l'associazione Gestori Rifugi della Lombardia, sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria n.15 del 15 aprile 2011, le modalità operative per l'iscrizione all'elenco regionale dei rifugi Alpinistici e rifugi Escursionistici.

(See attached file: BURL Elenco Rifugi.pdf) Tutti i proprietari o gestori di rifugi sono tenuti ad iscriversi

attraverso la compilazione di una dettagliata scheda per il rilevamento delle caratteristiche sul sito www.rifugi.serviziirl.it dal 18 aprile fino al 31 maggio 2011.

In allegato è riportato lo stralcio del BURL contenente il decreto di approvazione (D.G.C.O. 3278 dell'11 aprile 2011), le modalità di iscrizione oltre alla principale normativa regionale di settore.

L'iscrizione consente di partecipare ad una serie articolata di iniziative e benefici:

- ambire ad ottenere il Marchio di riconoscimento e qualità dei rifugi,
- presentare domande di contributo e domande per finanziamenti,
- partecipazione a corsi di formazione del Sistema regionale,
- essere inseriti in iniziative di comunicazione regionali,
- azioni di promozione come ad esempio: sito internet regionale, brochure, cartine, fiere, ecc. e partecipare altre forme dirette ed indirette di pubblicità,
- partecipare a progetti e altri bandi regionali.

Si coglie inoltre l'occasione di anticipare che il prossimo bando a favore dei rifugi è previsto che venga pubblicato entro l'inizio dell'estate 2011.

L'istituzione dell'elenco dei Rifugi costituisce un elemento essenziale per la buona realizzazione del bando, per l'adeguamento al Regolamento Regionale n. 5 del 2010 e per l'innalzamento della qualità dei rifugi lombardi.

(See attached file: RR5_2010.pdf)

Risulta quindi assolutamente essenziale che tutti i soggetti provvedano all'iscrizione entro il 31 maggio 2011.

Si richiamano inoltre gli Enti territoriali nel dare la massima diffusione alla

presente comunicazione anche attraverso la pubblicazione sui propri siti internet e/o sugli albi pretori.

Aggiornamenti e chiarimenti potranno essere disponibili sul sito sopra indicato e nella apposita pagina dedicata ai rifugi all'interno del sito www.regione.lombardia.it all'interno delle pagine della D.S. Sport e Giovani).

Cordiali saluti

Marcello Lenzi

Dirigente U.O. Impianistica e Attività della Montagna Direzione Generale Sport e Giovani Palazzo della Regione - P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano